



Comune  
di  
Vezia

## Messaggio Municipale

accompagnante l'adattamento  
degli statuti del Consorzio  
depurazione acque Lugano e  
dintorni (CDALED) a seguito  
dell'introduzione della nuova  
Legge sul consorzio dei  
comuni (LCCom)

numero	Data	risoluzione municipale
<b>24/13</b>	9 agosto 2013	n. 1005 del 26 agosto 2013

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per preavviso il nuovo Statuto consortile del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED), adottato dal Consiglio consortile il 13.3.2013.

### 1. Premessa

La stesura di un nuovo Statuto consortile si è resa necessaria al fine di adeguarlo alla nuova Legge sul Consorzio dei Comuni, entrata in vigore il 1° settembre 2011.

La nuova LCCom persegue diversi obiettivi. Di seguito elenchiamo quelli principali:

- garantire ai Comuni consorziati un maggior controllo sull'attività del Consorzio, migliorando la trasparenza dei Consorzi medesimi;
- rendere maggiormente efficace il funzionamento medesimo dei Consorzi;
- dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario;
- consentire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alle forme sin qui utilizzate.

### 2. Proroga SEL per permanenza in carica attuali organi consortili

Con risoluzione del 6 settembre 2012 la Sezione degli Enti Locali ha autorizzato la permanenza in carica degli attuali organi consortili del CDALED fino al 31 dicembre 2013 per consentire alla sua Delegazione di avviare e concludere l'iter di approvazione del nuovo statuto nonché per completare gli approfondimenti relativi al trapasso delle attività consortili del Consorzio Medio Cassarate (in fase di scioglimento) al CDALED.

Con il presente messaggio è quindi richiesta al Consiglio comunale l'approvazione del nuovo statuto, di cui alleghiamo la versione integrale (allegato A).

### 3. Il nuovo statuto

Di seguito elenchiamo, commentandole, le modifiche più significative del nuovo statuto, riprendendo l'ordine ed i titoli proposti dallo stesso.

Capo I - Generalità

#### **Art. 2 Scopo e competenze comunali delegate**

Vengono definiti con maggior chiarezza gli scopi principali del Consorzio. Vi è inoltre l'aggiunta del concetto di "valorizzazione della biomassa e produzione di energie rinnovabili".

## Capo II – Organi del Consorzio

### **Art. 5 Organi**

Viene abrogata la Commissione della gestione. I conti consortili dovranno essere esaminati secondo l'art.26 della nuova LCCom obbligatoriamente dall'organo di controllo esterno (revisore) che allestirà un rapporto all'attenzione della Delegazione, dei Municipi e dei Rappresentanti. A tal proposito si rimanda all'art.25 del nuovo Statuto.

#### a) Consiglio Consortile

### **Art. 6 Composizione ed elezione**

Il Consiglio consortile in futuro sarà composto da un solo rappresentante per Comune, designato dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi. Il Consiglio consortile avrà quindi un numero di membri corrispondente al numero dei Comuni membri del Consorzio.

Si segnala la possibilità, ex art.3 RLCCom, di designare quale rappresentante del Comune qualsiasi cittadino con diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio, terzi).

A differenza di quanto accadeva in precedenza, in caso di impedimenti o assenza del rappresentante, il supplente, anch'esso designato dal Legislativo comunale, può partecipare alla seduta in sua sostituzione.

Per quanto riguarda la designazione dei membri della Delegazione consortile, sarà compito dei Municipi istruire i rispettivi rappresentanti.

### **Art. 7 Competenze**

Le competenze del Consiglio consortile, relative agli oggetti sui quali può statuire validamente nell'ambito dei compiti consortili, sono quelle definite dall'art. 17 nuova LCCom.

### **Art. 12 Diritto di voto**

E' stato abrogato il diritto ad un delegato ogni 3000 abitanti o frazione. Al suo posto è stato introdotto il principio secondo cui ogni Comune ha diritto, di regola, ad un voto per ogni multiplo della popolazione media dei Comuni consorziati, riservato quanto segue:

- a) nel calcolo della popolazione media non si tiene conto del Comune più popoloso e di quello meno popoloso;
- b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti decadono;
- c) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune.

La ripartizione degli stessi è stabilita all'inizio di ogni legislatura, sulla base degli ultimi dati disponibili della popolazione legale permanente, tenuto anche conto dell'interessenza nel consorzio di cui all'art. 1, e degli AE<sub>i</sub> (Abitanti Equivalenti Industriali).

Attualmente Vezia può contare su 1 rappresentante in Consiglio consortile su un totale di 49 membri.

Con la modifica proposta il rappresentante di Vezia esprimerà 1 voto, su un totale di 61 voti (solo CDALED) rispettivamente 63 voti (includendo pure il CMC).

Per una migliore comprensione alleghiamo due esempi, indicativi e non vincolanti, (allegato B), sulla futura ripartizione dei voti (CDALED e CDALED+CMC).

**Il nostro Municipio non condivide però il nuovo sistema di voto, che modifica sostanzialmente quello in vigore e non tiene conto di una corretta ripartizione.**

**Propone pertanto un emendamento, chiedendo l'applicazione di un sistema di voto, sostenuto anche dalla Sezione enti locali e adottato dai maggiori consorzi di depurazione delle acque ( Mendrisio, Bellinzona, Locarno , Chiasso), che prevede un totale di 100 voti, da distribuire in modo che ogni comune abbia diritto ad un voto, mentre i restanti dovranno essere ridistribuiti in proporzione alla popolazione permanente, tenuto conto dell'interessenza nel consorzio di cui all'art. 1 e degli AE<sub>i</sub> (Abitanti Equivalenti Industriali)**

Con il sistema proposto dalla delegazione del CDALED, il rappresentante di Lugano disporrebbe di 27 voti su 61 (44%) mentre con l'emendamento sostenuto dal Municipio il rappresentante di Lugano disporrà di 37 voti su 100 (37%). Da notare che con l'attuale statuto Lugano dispone di 16 voti su 49 (32.5 %).

Con la proposta di emendamento si avrebbe una situazione comunque rappresentativa della forza di Lugano, ma che lascia più spazio al dibattito ed alla democrazia.

**Dai dati disponibili, l'attribuzione dei voti in base alla nostra proposta, sarebbe quella indicata nella tabella allegata (C)**

**Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni**

Ai Municipi vanno sottoposti i progetti definitivi, i preventivi ed il piano di finanziamento delle opere consortili con un preavviso di almeno 4 mesi dalla seduta di Consiglio consortile. Per quanto attiene agli altri oggetti di competenza decisionale del Consiglio consortile, la relativa documentazione va sottoposta dalla Delegazione ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Questi termini temporali costituiscono premessa indispensabile per l'esercizio effettivo del controllo dei Comuni sui Consorzi e perché attraverso i loro Municipi possano impartire l'istruzione ai delegati per le decisioni in Consiglio consortile. Questa finalità sta al centro della revisione della nuova LCCom.

**Art. 15 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'Amministrazione consortile**Deleghe dal Consiglio consortile alla Delegazione Consortile:

Analogamente a quanto previsto dalla LOC, l'art. 17 cpv. 3 nLCCom consente la delega a favore della Delegazione consortile circa l'adozione di decisioni in materia di: spese di investimento (lett. c), opere consortili (lett. e), acquisizioni, donazioni, permuta, affitti, alienazioni o cambi di destinazioni di beni consortili (lett. f), vertenze giudiziarie (lett. h) ed altre competenze non espressamente conferite dalla legge ad altro organo (lett. i).

L'obiettivo è quello di snellire le procedure.

Il Municipio, constatato come il CDALED:

- conta attualmente 29 Comuni corrispondenti ad una popolazione di oltre 100'000 abitanti equivalenti;
- dispone di un impianto di depurazione tra i più grandi della Svizzera;
- dispone di una rete d'adduzione che comprende ca. 90 km di canalizzazioni, 11 stazioni di pompaggio e 52 bacini di ritenzione;

ritiene di demandare alla Delegazione consortile le seguenti facoltà (che rientrano nei limiti posti per analogia dalla LOC ai Comuni con oltre 50'000 abitanti):

- sono delegate alla Delegazione Consortile le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad un importo massimo per un medesimo oggetto di Fr. 250'000.— iva esclusa, ritenuto un massimo di Fr. 1'000'000.- /anno IVA esclusa.
- La Delegazione Consortile può effettuare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo complessivo di Fr. 100'000.--.

Deleghe dalla Delegazione consortile all'amministrazione consortile:

Sempre analogamente all'ambito comunale (cfr. art. 9 cpv. 3 e 5 LOC) è introdotta anche la possibilità di delega dalla Delegazione consortile all'amministrazione consortile. L'obiettivo è quello di sgravare la Delegazione da competenze decisionali minori e di ordinaria amministrazione.

## b) Delegazione Consortile

**Art. 16 Composizione****Art. 17 Nomina della Delegazione**

La Delegazione si compone di 5 membri. Può essere nominato membro della Delegazione consortile qualsiasi cittadino domiciliato e avente diritto di voto nel comprensorio consortile.

A differenza di quanto accadeva in precedenza, i membri della Delegazione consortile non possono più essere scelti tra i membri del Consiglio consortile.

La Delegazione è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

**Art. 19 Competenze**

Le competenze della Delegazione sono elencate all'art. 23 nLCCom. Essa dirige l'amministrazione consortile ed è organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile.

**Art. 20 Funzionamento**

La Delegazione funziona analogamente ad un esecutivo comunale (cfr. art. 24 nLCCom ed il rinvio agli 83 e segg. LOC).

## Capo III – Finanziamento, gestione, tenuta dei conti e organo di controllo esterno

**Art. 21 Finanziamento**

Il sistema di finanziamento non subisce variazioni rispetto allo statuto precedente.

## **Art. 22 Quote di partecipazione dei Comuni**

La chiave di riparto, unica, in vigore attualmente contiene tre aspetti ritenuti problematici:

- 1) Le voci “*saldo pendolari*” e “*saldo frontalieri*” non sono aggiornate annualmente nell’annuario statistico. Inoltre i dati “*pernottamenti del settore alberghiero*” sono disponibili unicamente per i Comuni con più di 3 strutture.  
Questo comporta dunque una falsatura degli Abitanti Equivalenti.
- 2) I dati relativi alle “*industrie*”, forniti dalla SPAAS, sono da loro medesimi ritenuti approssimativi e inadeguati.
- 3) L’art. 21 dello statuto attualmente in vigore cita che, richiamati i disposti della Legge federale, il Consorzio provvederà, una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto conto dell’economicità dei costi, ad effettuare le misurazioni relative agli apporti quantitativi di acque di ogni singolo comune e ciò al fine della determinazione della partecipazione finanziaria. Ciò, di fatto, non è ancora stato applicato.

Per gli aspetti citati, si è pertanto resa necessaria una ridefinizione dei parametri costituenti la nuova chiave di riparto allo scopo di rispettare il principio di casualità e di copertura dei costi e di ovviare alla mancanza di dati statistici aggiornati, approssimativi ed inadeguati.

Vengono introdotti due nuovi concetti all’art. 22 del nuovo statuto:

- 1) il parametro Acqua potabile erogata dai singoli Comuni quale unico elemento per la quantificazione degli Abitanti Equivalenti allacciati;
- 2) un sistema di calcolo diverso e separato per tener conto delle industrie e dell’artigianato sulla base di quanto proposto dal metodo descritto dall’allegato B della direttiva VSA (Associazione Svizzera dei Professionisti della protezione delle acque).


Vengono pertanto proposte 2 chiavi di riparto da applicare a seconda del caso:

- **Chiave di riparto A: quote di partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e agli investimenti per la depurazione delle acque.**  
Parametri:  
-Acqua potabile erogata dai singoli Comuni  
-Industrie e artigianato
- **Chiave di riparto B: quote di partecipazione dei Comuni ai costi di investimento della rete d’adduzione.**  
Parametro:  
I Comuni partecipano ai costi d’investimento per la rete d’adduzione (costruzione, ammodernamento e risanamento) in base alla chiave di riparto A senza considerare il parametro industrie e artigianato.

Attualmente veniva applicata un’unica chiave di riparto, che rimaneva invariata per tutto il quadriennio legislativo. L’aliquota a carico di Vezia era del 2,295%.

Alleghiamo alla presente (allegato D) una simulazione delle chiavi di riparto come proposto dal nuovo statuto elaborata con i dati disponibili (esempio di grande massima e non vincolante)

Lo schema seguente riassume il concetto relativo alle chiavi di riparto:



#### **Art. 25 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno**

Viene introdotto il supporto obbligatorio di un organo di controllo esterno (peraltro già in funzione presso il Consorzio CDALED). Questa funzione è da analizzare tenendo conto dell'abrogazione della Commissione della Gestione, di cui abbiamo riferito all'art.5 del nuovo statuto.

#### **Art. 26 Conti preventivi**

#### **Art. 27 Conti consuntivi**

I conti preventivi e consuntivi sono inviati ai Municipi ed ai rappresentanti comunali almeno due mesi prima della seduta. L'organo di controllo invia il proprio rapporto ai Municipi almeno un mese prima della seduta (cfr. art. 34 cpv. 2 nuova LCCom). I Municipi direttamente (o per il tramite del rappresentante comunale) possono chiedere informazioni all'organo di controllo come pure alla Delegazione in ogni momento (cfr. artt. 34 cpv. 3 e 35 cpv. 3 nuova LCCom), ed istruire il rappresentante sull'accettazione o meno dei conti.

#### **Art. 28 Piano finanziario**

Viene introdotto l'obbligo di dotarsi di un piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale. Tale documento ha un carattere informativo importante per pianificare sul lungo termine importanti investimenti di rinnovo delle strutture.

La Delegazione consortile deve trasmettere copia del piano finanziario almeno due mesi prima della seduta di Consiglio consortile in cui viene discusso.

Il Municipio propone di mantenere lo stesso rappresentante e lo stesso supplente/subentrante della scorsa legislatura nel Consiglio consortile, ritenuto che sono persone competenti in materia e hanno sempre operato con grande impegno.

Si invita pertanto il Consiglio comunale a voler

**RISOLVERE :**

1. E' approvato il nuovo Statuto del Consorzio Depurazione Acque di Lugano e Dintorni (CDALED), con l'emendamento proposto dal Municipio all'art.12 "Diritto di voto".
2. Il Signor Eros Crivelli è designato quale rappresentante comunale nel Consiglio consortile.
3. Quale supplente/subentrante è designato il Signor Patrick Vacchini.

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:  
Bruno Ongaro

Il Segretario:  
Milko Pastore

Commissioni incaricate dell'esame:  
Petizioni e Gestione

Allegati:

- A) Statuto
- B) Varianti ripartizioni voti proposta dal CDALED
- C) Emendamento ripartizione voti
- D) Simulazione chiavi di riparto